



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Licenziato il dipendente che tarda a comunicare l'assenza per malattia

Autore: Redazione | 25/08/2016



*Legittimo il licenziamento del lavoratore che non comunica all'azienda l'assenza per malattia e ritarda l'invio del certificato medico.*

Solo una valida ragione può giustificare il pubblico dipendente che, assente per malattia, non lo comunica per tempo all'amministrazione datrice di lavoro: va

pertanto **licenziato** il dipendente che, nell'arco di due anni, non si presenta in ufficio per almeno tre giorni anche non consecutivi. La Cassazione, con una sentenza di questa mattina **[1]** ha chiarito infatti che, nel pubblico impiego, l'assenza dal servizio non comporta il licenziamento disciplinare solo quando è "giustificata" e dunque coperta dal **certificato medico**.

Scatta il licenziamento del dipendente che tarda a comunicare l'assenza per malattia e a inviare il certificato del medico curante, ma ciò solo a una condizione: che la mancata presenza in ufficio riguardi più di tre giorni, anche non continuativi, nell'arco di due anni **[2]**.

La legge qualifica come illecito disciplinare punibile con il licenziamento "**l'assenza priva di valida giustificazione**". Nell'ambito poi del **pubblico impiego** le cose si aggravano: la malattia deve essere attestata da una certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica o da un medico convenzionato con il servizio nazionale, il quale è tenuto a inviarla con modalità telematica all'Inps; è poi l'istituto previdenziale che provvede all'inoltro al datore, sempre per posta elettronica. I medici che non trasmettono il certificato per l'assenza del lavoratore rischiano di perdere la convenzione con l'Asl se l'inadempimento si ripete. Il lavoratore, invece, che nell'arco di tre anni non comunica alla PA la propria assenza e non si cura di far pervenire il certificato medico rischia di perdere il posto.

In sintesi l'assenza del pubblico dipendente si può dire "giustificata" solo quando:

- la malattia sia effettiva
- sia stata comunicata all'ente datore di lavoro
- sia attestata da un medico convenzionato o da una struttura pubblica che poi l'abbia inviata telematicamente all'Inps.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 17335/16 del 25.08.16. **[2]** Art. 55 quater lett. b) d.lgs. n. 165/01.